



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Regolamento per il deposito delle merci in porto **(approvato con Ordinanza n. 11/21 del 22/03/2021)**

Art. 1 **“Definizioni”**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, e salvo diversa indicazione, valgono le seguenti definizioni:

- a. Ambito portuale: circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Taranto giusto comb. disp. dei DD.MM. 06.04.1994 e 23.06.2004.
- b. Concessionari: Imprese in possesso di concessione demaniale marittima ex artt. 18, L.84/94 o 36 Cod. Nav.
- c. Imprese portuali: Imprese autorizzate all'espletamento di operazioni e servizi portuali ex art. 16 della Legge 84/94.
- d. Aree operative e non operative: ambiti portuali indicati nelle planimetrie allegate al presente Regolamento al solo fine dell'applicazione delle tariffe previste dal successivo art. 3. La possibilità e le modalità di utilizzo per attività portuali di dette aree sono disciplinate con separati provvedimenti.
- e. Area ex Soico: zona portuale di mq 3.580,5 (area operativa) e mq 54.592,31 (area non operativa) situata nel Comune di Taranto - foglio di mappa n. 197, p.lla n.86/p e precisamente in località San Nicolicchio nell'ambito del Porto Mercantile (i primi trenta metri dalla scogliera esistente saranno considerati aree operative).

Articolo 2 **“Ambito di applicazione e presentazione delle istanze”**

Il presente regolamento disciplina il deposito temporaneo delle merci o di altri materiali nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale.

Le imprese portuali autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali che intendano occupare aree demaniali marittime nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio per la sosta temporanea di merci e di materiali vari sbarcati o da imbarcare, devono essere preventivamente autorizzate dall'AdSP stessa a seguito di regolare istanza presentata esclusivamente mediante la procedura on-line del SUA (Sportello Unico Amministrativo) disponibile sul sito dell'Ente www.port.taranto.it. L'istanza potrà anche essere presentata tramite un soggetto munito di procura speciale come previsto dal precitato SUA.

Nell'istanza dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- 1. le generalità del depositante, del proprietario della merce e i dati relativi alla nave interessata al carico;
- 2. la zona portuale da occupare e la sua superficie (da individuarsi anche con planimetria);
- 3. la natura e la quantità della merce o dei materiali da depositare e la loro destinazione;
- 4. la durata prevista della sosta.

A titolo di spese d'ufficio dovrà essere allegata all'istanza la ricevuta del versamento dell'importo di € 110,00 (centodieci/00) dovuto a titolo di spesa istruttoria da eseguirsi attraverso la piattaforma PagoPA dell'Ente oppure con bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese – Filiale di Taranto – Via Dante Ang. Via Zara – (IBAN IT87 J052 6279 748T 2099 0000 641) – intestato a “Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio”, con la seguente causale “*Richiesta di deposito merci e denominazione dell'impresa*”.

Provvisoriamente, fino al 30/04/2021, le istanze potranno essere presentate anche all'indirizzo di posta elettronica all'uopo adibito utilizzando il “*Modello richiesta deposito merci*” e dovranno riportare nell'oggetto l'indicazione “*Deposito merci*” e la denominazione del soggetto che ne fa richiesta.

Nel caso in cui vi sia l'esigenza di effettuare attività di assemblaggio o lavorazioni delle merci depositate, sarà necessario presentare la seguente ulteriore documentazione:

- a) relazione nella quale siano descritte le attività da svolgersi, i rischi per la sicurezza sia interni all'area da utilizzarsi che esterni alla stessa nonché gli apprestamenti e le procedure che saranno adottate per eliminare i rischi per la sicurezza dei lavoratori e degli operatori portuali in genere nonché per evitare qualsiasi forma di inquinamento

dell'ambiente. La relazione dovrà, altresì, indicare le caratteristiche della struttura destinata all'imbarco/sbarco, della nave che sarà utilizzata per il trasporto e le modalità di imbarco/sbarco;

- b) copia del relativo contratto, con eventuale traduzione in lingua italiana, nel quale siano evidenziate anche la data di consegna delle merci e dei materiali;
- c) documentazione di sicurezza redatta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 nel quale sia specificatamente prevista l'attività che sarà svolta in ambito portuale e le possibili interferenze con le altre attività che si svolgono in ambiti limitrofi. Solo in tale eventualità le istanze dovranno essere presentate dall'impresa responsabile del cantiere.

Possono essere destinate a deposito tutte le aree portuali dove il deposito stesso non pregiudichi il normale svolgimento delle operazioni portuali. L'AdSP, in caso di favorevole accoglimento dell'istanza, indicherà nell'autorizzazione, in base al suddetto principio, i punti di deposito, l'estensione ed i limiti delle aree che potranno essere occupate oltre che, ove ritenuto necessario, la distanza del deposito dal ciglio di banchina, l'altezza dei cumuli delle merci ed ogni altra condizione cui il deposito stesso dovrà essere subordinato. Le merci debbono comunque essere sistemate a regola d'arte in maniera da non costituire pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente né intralcio alla circolazione.

L'Autorità di Sistema Portuale del mar Ionio è manlevata, in modo assoluto, da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale infortunio e/o tipo di danno/molestia od azione che per gli effetti della chiesta autorizzazione possa derivare a persone, società/terzi in genere e cose, restando a carico del richiedente in persona del legale rappresentante ogni responsabilità civile e penale nell'esercizio delle relative attività.

Art. 3 **"tariffe"**

La sosta temporanea autorizzata è gratuita:

- 1. per i primi tre giorni dall'inizio del deposito per le merci diverse da quelle di cui al successivo punto 2.;
- 2. per i primi venti giorni dall'inizio del deposito per semirimorchi, container, lamiere, billette, componenti impianti eolici ed impiantistica industriale;

Trascorsi detti periodi di tempo in franchigia, il canone per l'occupazione per 100 metri quadrati di area, per ogni giorno di sosta è:

Per le AREE OPERATIVE

- dal 1° al 15° giorno compreso € 2,09;
- dal 16° al 30° giorno compreso € 4,18;
- dal 31° giorno in poi € 5,22.

Per le AREE NON OPERATIVE (canone ridotto del 70%)

- dal 1° al 15° giorno compreso € 0,63;
- dal 16° al 30° giorno compreso € 1,25;
- dal 31° giorno in poi € 1,57.

Le suddette tariffe saranno oggetto di periodico aggiornamento sulla base degli indici ISTAT.

Il pagamento del canone deve essere effettuato, a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi secondo le indicazioni dell'AdSP, all'atto dello sgombero delle aree occupate quando trattasi di soste inferiori a trenta giorni o in mensilità *posticipate* quando trattasi di sosta la cui durata è superiore a trenta giorni. Il canone deve essere corrisposto nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento dello stesso, secondo le modalità stabilite nella richiesta medesima. Decorso inutilmente tale termine: saranno dovuti – dal giorno della mora fino al soddisfo – gli interessi legali il cui saggio è determinato dal Ministero delle Economia e delle Finanze.

La misurazione delle aree occupate potrà essere effettuata dal personale dell'AdSP, eventualmente alla presenza degli interessati.

Art. 4 **"Esenzioni"**



L'autorizzazione di cui sopra non è richiesta per la sosta delle merci sbarcate o da imbarcare per il periodo intercorrente tra l'inizio e la fine delle operazioni di scarico e di carico da parte della nave.

Sono esenti dal pagamento dei diritti di sosta di cui al precedente articolo i titolari di concessioni demaniali marittime assentite allo scopo di deposito di merci per le quali il concessionario è già tenuto a versare il relativo canone o ad osservare tariffe stabilite con provvedimenti a parte.

Art. 5 **“Obblighi e responsabilità”**

Il soggetto autorizzato all'occupazione, oltre al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, è tenuto a:

1. osservare la normativa vigente in materia oltre quella che venisse emanata nel periodo di validità dell'autorizzazione di carattere generale e specifica in materia di polizia, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro, sicurezza, antinfortunistica ed ambientale, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dalle Autorità di Sistema Portuale e Marittima;
2. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale, provvedendo, nel caso di inquinamento, a proprie cure e spese, alle azioni necessarie al disinquinamento medesimo;
3. eseguire eventuali lavori sotto la direzione e la responsabilità di un tecnico abilitato, nei limiti delle competenze professionali;
4. ove necessario posizionare, in loco, le necessarie recinzioni e l'eventuale segnaletica, verificando che le stesse permangano per tutto il periodo di sosta;
5. ad imbarco eseguito dovrà comunicare la data di sgombero delle aree di che trattasi e liberare l'area dai mezzi e dalle attrezzature occorse per l'esecuzione del lavoro, ripristinando lo stato dei luoghi alle condizioni antecedenti l'inizio dei lavori lasciando le stesse in perfetto stato di pulizia, integre e senza danno alcuno alle strutture ed al piano di calpestio. Per tutta la durata delle attività sarà, altresì, necessario prestare particolare attenzione alle infrastrutture ed agli arredi portuali presenti;
6. rispettare tutte le norme di sicurezza con particolare riferimento a quelle attinenti le distanze minime di sicurezza (ad esempio da linee ferrate e viarie) tenendo conto del fatto che l'individuazione delle aree di cui alle planimetrie allegate al presente Regolamento è puramente indicativa.

Art. 6 **“Disposizioni finali”**

I depositi autorizzati non danno diritto ad ormeggi preferenziali alla banchina dove, o presso la quale, sono stati autorizzati.

L'AdSP potrà far cessare, in qualsiasi momento, l'occupazione delle banchine e delle aree portuali in genere, quando lo ritenga necessario, a suo motivato giudizio.

Gli utenti sono obbligati a lasciare libera la zona occupata entro il termine assegnato senza diritto ad indennizzo o rimborso di spese. In caso di mancata esecuzione, potrà essere disposta la rimozione d'ufficio delle merci giacenti a spese degli interessati.

Per le aree occupate abusivamente si procederà al conguaglio delle somme dovute più i diritti di mora per gli eventuali ritardati pagamenti, fatta salva l'applicazione degli articoli 64 e 1165 del Codice della Navigazione nei confronti dei responsabili.

ALLEGATI:

- TAVOLA A
- TAVOLA B
- TAVOLA C
- TAVOLA D